

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2014, n. 1141

**L.R. 51/09: modalità e ambiti di applicazione della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 2 e della verifica di funzionalità ai sensi dell'art. 31.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 5 agosto 2009, n. 51, "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce:

- all'art. 2, comma 1 che per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l'ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale;

- all'art. 2, comma 2 che le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività per i quali è prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

- all'art. 4, comma 3 che il comune acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilità è prevista;

- all'art. 29, comma 2 che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 30;

- all'art. 31 che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all'articolo 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

Visto il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5/11/2014;

Ritenuto di dover approvare le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 2 della L.R. 51/09 e le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità ai sensi dell'art. 31 della L.R. 51/09, come da allegato 1 che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

Vista la L.R. 23 aprile 2007, n. 23;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 2 della L.R. 51/09 e le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità ai sensi dell'art. 31 della L.R. 51/09, come da Allegato 1 che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

**VERIFICA DI COMPATIBILITÀ (AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE) E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ (AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO): AMBITI DI APPLICAZIONE E MODALITÀ .**

Sono di seguito indicati gli ambiti di applicazione e le modalità per:

- A) la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale, prevista dalla L.R. 51/2009, art. 2, per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private e per l'ampliamento di quelle esistenti;
- B) la verifica di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, prevista dalla L.R. 51/2009, art. 29, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale.

**A) Verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e per l'ampliamento di quelle esistenti ai sensi della L.R. 51/2009, art. 2**

1) Ambiti di applicazione

Sono soggetti a verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale, di seguito denominata verifica di compatibilità, per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e per l'ampliamento di quelle esistenti ai sensi della L.R. 51/2009, art. 2, tutti i presidi sanitari di ricovero ospedaliero ed extraospedaliero ( residenziale e semiresidenziale).

Sono esclusi dalla verifica di compatibilità i presidi ambulatoriali di base ed i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, salvo che per le discipline e le attività di seguito indicate:

- la disciplina di radioterapia;
- la disciplina di medicina nucleare ( compresa la P.E.T o altra alta tecnologia);
- le strutture di genetica medica ( laboratori di genetica medica e servizio clinico di genetica medica);
- le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

E' comunque soggetta ad autorizzazione regionale l'installazione di apparecchiature di risonanza magnetica, secondo quanto previsto dal DPR 8 agosto 1994, n. 542. La verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale, richiesta dall'art. 2 del decreto per le apparecchiature con valori di campo statico di induzione magnetica compresi fra 0,5 e 2 Tesla, deve essere effettuata anche per le apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale.

Ugualmente la verifica di compatibilità è richiesta per le apparecchiature di risonanza magnetica non settoriali con valori di campo statico di induzione magnetica fino a 0,5 Tesla.

La verifica della compatibilità deve ritenersi effettuata e non deve, quindi, essere richiesta:

- per le realizzazioni di posti letto ospedalieri destinati all'esercizio dell'attività liberoprofessionale del personale dipendente delle Aziende sanitarie, in quanto non aggiuntivi ma quota parte dei posti letto presenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 10 e 11, del D.Lgs 502/92;
- per le realizzazioni già previste in atti programmatici della Regione e finanziati totalmente o parzialmente a carico di fondi regionali o statali.

## 2. Modalità

Come previsto dalla L.R. 51/2009, art. 2 e art. 4, comma 3, il Comune, o, nei casi previsti, il soggetto interessato, per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l'ampliamento di quelle esistenti, acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale, provvedendo ad effettuare la relativa richiesta, il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo provvede ad effettuare la verifica necessaria acquisendo i pareri tecnici previsti con l'espressione della valutazione di compatibilità rispetto al fabbisogno.

Il parere tecnico previsto per la verifica di compatibilità è rilasciato dal Comitato di area vasta di cui all'art. 9 della LR 40/2005 competente per territorio.

Con riguardo alla realizzazione di presidi autonomi di Day Surgery di cui alla DGR 19 dicembre 2005 n. 1248, si stabilisce che è consentito realizzare nuovi presidi da parte di Aziende sanitarie pubbliche o da soggetti privati in possesso di autorizzazione per l'esercizio di presidi di ricovero ospedaliero, solo a fronte della riduzione di un numero almeno pari di posti letto di ricovero ordinario nelle strutture ospedaliere già in esercizio.

I procedimenti autorizzativi in corso alla data di approvazione del P.S.S.I.R. 2012-2015 ( D.C.R. 5 novembre 2014, n.91) si concludono ai sensi della DGR 1248/2005.

## 3. Strumenti

Costituiscono strumenti per la verifica di compatibilità:

- il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;
- la programmazione di area vasta di cui all'art. 9 della L.R. 40/2005;
- i piani integrati di salute di cui all'art. 21 della L.R. 40/2005;
- i piani attuativi locali di cui all'art. 22 della L.R. 40/2005;
- i piani attuativi ospedalieri di cui all'art. 23 della L.R. 40/2005.

### **B) Verifica di funzionalità rispetto alla programma regionale ai fini dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 51/2009 art. 29, comma 2.**

#### 1) Ambiti di applicazione

La verifica di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, di seguito denominata verifica di funzionalità, viene disposta in relazione alle strutture e ai settori di attività per i quali venga presentata domanda di accreditamento istituzionale o di rinnovo dell'accreditamento in scadenza.

Sono soggetti a verifica di funzionalità tutti i presidi sanitari di ricovero ospedaliero ed extraospedaliero ( residenziale e semiresidenziale).

Sono esclusi dalla verifica di funzionalità i presidi ambulatoriali di base ed i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, salvo che per le discipline e le attività di seguito indicate:

- la disciplina di radioterapia;
- la disciplina di medicina nucleare (compresa la P.E.T o altra tecnologia);
- le strutture di genetica medica (laboratori di genetica medica e servizio clinico di genetica medica);
- la risonanza magnetica.

Per le strutture pubbliche ed equiparate, la verifica di funzionalità si dà per acquisita per:

- le strutture esistenti, in quanto previste negli atti di programmazione regionale;
- le nuove attività e presidi per i quali sia stata riconosciuta la compatibilità.

## 2. Modalità

Per effettuare la verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria, la Regione si avvale, acquisendone il parere, del Comitato di area vasta di cui all'art. 9 della LR 40/2005, territorialmente competente, il quale per i presidi sanitari di ricovero ospedaliero, anche in caso di rinnovo dell'accreditamento, nel rilasciare il parere suddetto indicherà il numero di posti letto.

Ai fini dell'acquisizione dei pareri sopraindicati, l'ufficio regionale responsabile del procedimento amministrativo, una volta ricevuta l'istanza di accreditamento, ne trasmette richiesta ai soggetti competenti, che devono fornire alla Regione, nei termini del suddetto procedimento, il parere tecnico previsto, con riferimento alla programmazione sanitaria relativa agli specifici ambiti territoriali.

Nelle procedure finalizzate al rinnovo dell'accreditamento, la verifica di funzionalità si dà per acquisita per le strutture sanitarie pubbliche ed equiparate.

Effettuato positivamente l'accertamento della funzionalità, l'accreditamento istituzionale viene rilasciato con atto regionale, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti.

## 3. Strumenti

Costituiscono strumenti per la verifica di compatibilità:

- il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;
- la programmazione di area vasta di cui all'art. 9 della L.R. 40/2005;
- i piani integrati di salute di cui all'art. 21 della L.R. 40/2005;
- i piani attuativi locali di cui all'art. 22 della L.R. 40/2005;
- i piani attuativi ospedalieri di cui all'art. 23 della L.R. 40/2005.